

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/455 DELLA COMMISSIONE**del 20 marzo 2019****che dispone la registrazione delle importazioni di miscugli di urea e di nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 ⁽²⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5 bis,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 agosto 2018 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾ («l'avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni nell'Unione di miscugli di urea e di nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America, in seguito a una denuncia presentata il 29 giugno 2018 dalla società Fertilizers Europe («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di soluzioni di urea e nitrato di ammonio.

1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

- (2) Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») è costituito da miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali («UAN»), attualmente classificati con il codice NC 3102 80 00.

2. MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

- (3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base la Commissione deve chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 19 bis, in modo che possano essere successivamente applicate misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione, a meno che essa non disponga di sufficienti elementi di prova del fatto che le condizioni previste all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c) o d), non sono soddisfatte.
- (4) La Commissione ha verificato se gli importatori fossero informati, o se avessero dovuto essere informati, per quanto riguarda la portata del dumping e il pregiudizio presunto o accertato. Essa ha anche verificato se vi fosse un ulteriore sostanziale aumento delle importazioni che, considerati la tempistica, il volume e altre circostanze, avrebbe potuto compromettere gravemente l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.
- (5) La Commissione ha quindi esaminato gli elementi di prova a sua disposizione alla luce dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. Per tale analisi la Commissione si è basata sui dati statistici relativi alle importazioni classificate con il codice NC 3102 80 00.
- (6) Il 30 gennaio 2019 la Commissione ha inoltre invitato le parti interessate a presentare osservazioni sulle risultanze preliminari relative all'andamento delle importazioni dopo l'apertura dell'inchiesta e tali osservazioni sono state incluse nella sua analisi.

2.1. Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, la loro portata e il presunto pregiudizio

- (7) La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame originario della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America sono oggetto di dumping.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GUL 143 del 7.6.2018, pag. 1.

⁽³⁾ GUC 284 del 13.8.2018, pag. 9.

- (8) L'avviso di apertura del presente procedimento, pubblicato il 13 agosto 2018, ha messo in evidenza che i margini di dumping calcolati sono significativi per tutti i paesi. Nel complesso, e data l'entità dei presunti margini di dumping che variano dal 43 % all'83 %, gli elementi di prova della denuncia dimostrano in modo sufficiente nella fase attuale che i produttori esportatori ricorrono a pratiche di dumping.
- (9) La denuncia ha inoltre fornito sufficienti elementi di prova del presunto pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, che comporta un calo della quota di mercato e uno sviluppo negativo di altri indicatori chiave di prestazione dell'industria dell'Unione.
- (10) Grazie alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, l'avviso di apertura è un documento pubblico accessibile a tutti gli importatori. Inoltre, in quanto parti interessate all'inchiesta, gli importatori hanno accesso alla versione non riservata della denuncia e al fascicolo non riservato. In base a ciò la Commissione ha ritenuto che gli importatori fossero o avrebbero dovuto essere informati sulle presunte pratiche di dumping, la loro portata e il presunto pregiudizio.
- (11) Vari produttori esportatori hanno sostenuto che le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), non erano soddisfatte poiché non esistevano precedenti pratiche di dumping. L'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), stabilisce tuttavia come condizione l'esistenza di pratiche di dumping nel passato o l'informazione riguardo alla portata del dumping e al presunto pregiudizio. Come spiegato nei considerando da 7 a 10, in base all'avviso di apertura e alle informazioni contenute nella denuncia, la Commissione ha ritenuto che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati sulle presunte pratiche di dumping, la loro portata e il presunto pregiudizio.
- (12) In base a quanto precede la Commissione ha concluso che non esistono prove del fatto che le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base non siano state soddisfatte.

2.2. Ulteriore aumento sostanziale delle importazioni

- (13) In base ai dati statistici sintetizzati nella tabella 1, la Commissione ha constatato che il volume delle importazioni di UAN dai paesi interessati nell'Unione è aumentato del 23 % nel periodo tra il settembre 2018 e il dicembre 2018, cioè dopo l'apertura del procedimento, rispetto al periodo tra il settembre 2017 e il dicembre 2017, cioè lo stesso periodo dell'anno precedente e parte del periodo dell'inchiesta (il periodo compreso tra il 1° luglio 2017 e il 30 giugno 2018). Inoltre il volume mensile medio delle importazioni dai paesi interessati nell'Unione durante il periodo tra il settembre 2018 e il dicembre 2018 era superiore del 34 % rispetto al volume mensile medio delle importazioni nell'Unione effettuate nel periodo dell'inchiesta. Pertanto, visto questo ulteriore aumento sostanziale delle importazioni dai paesi interessati, la Commissione ha concluso non vi sono elementi di prova del fatto che questa condizione non sia stata soddisfatta.

Tabella 1

Volumi delle importazioni (in tonnellate metriche)

Origine	Dal settembre 2017 al dicembre 2017	Dal settembre 2018 al dicembre 2018	Δ	MEDIA mensile del periodo dell'inchiesta	MEDIA Dal settembre 2018 al dicembre 2018	Δ
Russia	226 319	270 449	+ 19,5 %	51 491	67 612	+ 31,3 %
Trinidad e Tobago	150 497	167 852	+ 11,5 %	30 681	41 963	+ 36,8 %
USA	200 757	333 393	+ 66,1 %	61 848	83 348	+ 34,8 %
Tutti e 3	577 573	771 694	+ 33,6 %	144 020	192 924	+ 34,0 %

Fonte: Eurostat

2.3. Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio

- (14) Come concluso nella sezione 2.2, in seguito all'apertura della presente inchiesta è stato registrato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni del prodotto in esame. Tali volumi rappresentano più di 48 000 tonnellate metriche supplementari su base mensile rispetto ai volumi importati dai paesi interessati durante il periodo dell'inchiesta. Questo aumento costituisce da solo quasi il 10 % del consumo dell'Unione nel 2017.

- (15) Secondo le statistiche sulle importazioni sintetizzate nella tabella 2, il prezzo medio in euro per tonnellata metrica delle importazioni nell'Unione dai paesi interessati nel periodo tra il settembre 2018 e il dicembre 2018 è stato superiore del 19,5 % rispetto al prezzo medio delle importazioni da tali paesi osservato durante il periodo dell'inchiesta. Per le importazioni provenienti da ciascuno dei paesi oggetto dell'inchiesta è stato registrato un netto aumento dei prezzi all'importazione.

Tabella 2

Prezzi all'importazione (media, EUR/tonnellata metrica)

Origine	Dal settembre 2017 al dicembre 2017	Dal settembre 2018 al dicembre 2018	Δ	MEDIA mensile del periodo dell'inchiesta	MEDIA Dal settembre 2018 al dicembre 2018	Δ
Russia	129,1	160,1	+ 24,0 %	125,9	160,1	+ 27,2 %
Trinidad e Tobago	136,0	175,4	+ 28,9 %	139,8	175,4	+ 25,4 %
USA	118,0	136,6	+ 15,7 %	124,5	136,6	+ 9,7 %
Tutti e 3	127,1	153,3	+ 20,6 %	128,3	153,3	+ 19,5 %

Fonte: Eurostat

- (16) Alcuni produttori esportatori e importatori hanno sostenuto che, dato il sostanziale aumento dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati, tali importazioni non avrebbero causato effetti negativi sui prezzi del mercato. Questi produttori esportatori hanno anche affermato che in seguito all'apertura dell'inchiesta non vi è stata alcuna costituzione di scorte. Per questo motivo, a loro avviso, l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo, se applicato, non sarebbe seriamente compromesso.
- (17) Il denunciante ha tuttavia presentato elementi di prova sufficienti a dimostrare che l'aumento dei prezzi è stato modesto rispetto all'aumento dei costi (in particolare per il gas nel corso dell'estate e dell'autunno 2018). Inoltre, anche se non vi sono prove risolutive della costituzione di scorte dall'apertura dell'inchiesta, il denunciante ha fornito ulteriori elementi di prova del fatto che il forte aumento del volume delle importazioni successivo all'apertura dell'inchiesta ha ulteriormente aggravato la situazione pregiudizievole dei produttori dell'Unione (causando anche perdite più elevate dopo il periodo dell'inchiesta).
- (18) Su tale base la Commissione ha stabilito che gli elementi di prova disponibili non consentono di concludere che detta condizione non è stata soddisfatta.

2.4. Conclusione

- (19) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha constatato che non vi sono prove risolutive che dimostrino che la registrazione delle importazioni del prodotto in esame nel periodo di comunicazione preventiva non sia opportuna in questo caso. Dalla pubblicazione dell'avviso di apertura, quando i produttori esportatori erano o avrebbero dovuto essere informati delle presunte pratiche di dumping e del pregiudizio, le importazioni del prodotto in esame sono aumentate ulteriormente, in modo tale da poter compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi antidumping anche durante il periodo di comunicazione preventiva.
- (20) Le risultanze restano le stesse anche in base ai dati statistici più recenti di cui dispone la Commissione.
- (21) Pertanto, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento antidumping di base, la Commissione deve registrare le importazioni del prodotto in esame durante il periodo di comunicazione preventiva.

3. REGISTRAZIONE

- (22) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento antidumping di base le importazioni del prodotto in esame devono essere registrate durante il periodo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 19 bis del regolamento di base, a meno che non sussistano elementi di prova sufficienti del fatto che le condizioni previste all'articolo 10, paragrafo 4, lettere c) e d) non sono soddisfatte.

- (23) L'eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dalle risultanze definitive della presente inchiesta antidumping.
- (24) Secondo le stime della denuncia con cui è stata chiesta l'apertura dell'inchiesta, i margini di dumping variano dal 43 % all'83 % e il livello medio di eliminazione del pregiudizio va fino al 13 % per il prodotto in esame. L'importo degli eventuali futuri dazi da pagare è stimato a questi livelli sulla base della denuncia, vale a dire tra il 13 % e l'83 % in percentuale del valore cif all'importazione del prodotto in esame.

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (25) I dati personali raccolti nel contesto della registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (*).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 *bis*, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali attualmente classificati con il codice NC 3102 80 00, originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America.
2. L'obbligo di registrazione scade dopo tre settimane a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

(*) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.